

Istruzioni operative per emergenza COVID-19

VIAGGI DI ISTRUZIONE

IL Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) in fase di prossima pubblicazione, emanato in seguito al Decreto Legge 6 prevede, tra le varie misure di contenimento, la sospensione fino al **15 marzo** dei *“viaggi di istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”*.

In ordine al recesso dei partecipanti, è stabilito che si applichi quanto previsto dall'articolo 41 comma 4 del codice del turismo, ossia il rimborso senza penali.

La pubblicazione del DPCM sarà presumibilmente seguita da ordinanze attuative adottate dalle autorità competenti (Regioni, Comuni, Prefetti).

Si auspica che le Autorità che adotteranno le ordinanze in applicazione del DPCM abbiano i requisiti stabiliti dall'articolo 1 del decreto legge (comuni o aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus).

Non sono sospesi, al momento, i viaggi d'istruzione oltre tale data (15 marzo 2020).

È quindi falso affermare che sono stati cancellati tutti i viaggi d'istruzione in partenza da tutte le Regioni italiane, per tutto l'anno scolastico in corso.

Nel periodo di vigenza della sospensione si suggerisce alle agenzie di comunicare con l'istituto scolastico e lavorare per riprogrammare, se possibile, il viaggio al di fuori del periodo di sospensione.

In caso di risposta negativa, resta fermo il diritto al rimborso per i viaggiatori, in conseguenza di un'applicazione “forzata” del codice del turismo effettuata dai decreti citati.

L'art. 41 c.4 del codice del turismo prevede che l'organizzatore debba procedere a tutti i rimborsi prescritti senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso.

Prevede però anche che in casi come quello di specie si determini la “risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.” Si invitano le agenzie a comunicare formalmente ai fornitori la risoluzione del contratto in essere, in conseguenza dell'applicazione delle misure di contenimento previste dalle autorità.

Laddove possibile temporeggiare sulle restituzioni ai clienti verificando in primis l'evoluzione dal punto di vista normativo e soprattutto le posizioni dei fornitori.

Si specifica che l'articolo 41 trova applicazione solo per i contratti che hanno come legge applicabile quella Italiana.

Da valutare eventuali contratti conclusi con fornitori stranieri, le cui norme interne potrebbero comunque prevedere delle clausole di risoluzione per cause di forza maggiore o eventi straordinari. In caso di mancanza nel contratto con il fornitore della previsione della legge italiana quale legge applicabile, trova applicazione la Convenzione di Roma che dispone che la legge regolatrice delle obbligazioni contrattuali è la legge del Paese di residenza/sede del fornitore, presumendo che con tale Paese il contratto presenti un collegamento più stretto.

Per quanto concerne i Vettori non Italiani (ad esempio Ryanair, vettore di diritto Irlandese), alcune sentenze hanno riconosciuto l'applicabilità dell'art. 945 del Codice di Navigazione che si riporta per comodità qui di seguito, che hanno statuito l'applicazione della giurisdizione italiana quando il biglietto è stato acquistato on line in Italia.

Art. 945 cod. nav. "Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato. Se l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni. Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell'impedimento e il passeggero è responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell'impedimento, entro il limite massimo dell'ammontare del prezzo del biglietto. [...]"

Per tutti i Viaggi di Istruzione già programmati al di fuori del periodo di sospensione (qualunque esso sia), si applicano le condizioni di contratto tra le Parti, restando eventuale onere del Committente il recesso dello stesso.

In via cautelativa si consiglia comunque di prendere contatti con i fornitori e ipotizzare soluzioni in caso le ordinanze di sospensione venissero prorogate.

[FTO mette a disposizione delle bozze di lettere \(file in allegato\) utilizzabili dalle Agenzie interessate, che possono personalizzarle ed integrarle a seconda delle necessità:](#)

- a) lettera indirizzabile alla scuola coinvolta in una partenza di Viaggio di Istruzione.
- b) lettera indirizzabile ai fornitori di servizi a terra coinvolti in una partenza di Viaggio di Istruzione.
- c) lettera indirizzabile ai vettori coinvolti in una partenza di Viaggio di Istruzione.

VIAGGI OUTGOING (nei casi di intermediazione del pacchetto di viaggio)

Le seguenti indicazioni sono passibili di modifiche in base all'evolversi della situazione e appaiono coerenti con le posizioni assunte dai principali TO.

Si raccomanda a tutti di fare comunque affidamento solo ed esclusivamente alle indicazioni emanate dai singoli operatori e di controllare che i contratti siano stati ben compilati indicando chiaramente il nome del TO, che siano state consegnate o allegate le condizioni del TO, incluse le penali di cancellazione.

i) Per tutti i residenti nella cosiddetta “zona rossa”, i tour operator sono tenuti al rimborso integrale delle somme versate senza penali. Tale situazione trova applicazione limitatamente alla durata delle restrizioni imposte dalle autorità. Per periodi più lunghi, non preventivabili al momento, la decisione è lasciata alla discrezione dei singoli operatori.

ii) Per tutti i NON residenti nella “zona rossa” che hanno come destinazione finale un Paese che ha emanato indicazioni particolari in tema di “Misure di contenimento”/”Restrizioni all’Ingresso”/”Misure restrittive” potenzialmente applicabili ai non residenti stessi:

sono in costante aumento ed in continua evoluzione le informazioni di Paesi stranieri che stanno applicando limitazioni o restrizioni all’ingresso. L’agenzia ha l’obbligo di informarsi ed informare di ogni eventuale situazione particolare venutasi a creare nella località di partenza o di destinazione. È poi facoltà del cliente decidere di partire o di rinunciare al viaggio. Il sito di riferimento è quello del Ministero degli Esteri “Viaggiare Sicuri” con i suoi “Annunci in evidenza” a cui tutti sono pregati di attenersi e che vi invitiamo a monitorare più volte al giorno.

Non sapendo in anticipo le misure che adotteranno i vari Paesi, se più restrittive o meno, i TO potrebbero prevedere la possibilità di cancellare pacchetti verso tali destinazioni, senza penali per un periodo limitato, es. per le partenze fino al 31 marzo.

iii) Per tutti i non residenti nella “zona rossa” che hanno come destinazione finale un Paese che NON ha emanato indicazioni particolari in tema di “Misure di contenimento”/”Restrizioni all’Ingresso”/”Misure restrittive” potenzialmente applicabili ai non residenti stessi, né oggetto di uno specifico “sconsiglio”, fermi restando gli obblighi informativi a carico dell’agenzia, in caso di cancellazione da parte del viaggiatore, il Tour Operator NON è tenuto al rimborso e le penali sono a carico del viaggiatore che cancella.

VIAGGI OUTGOING (organizzazione)

Le Agenzie che hanno organizzato in proprio viaggi venduti a clienti residenti nella cosiddetta “zona rossa” (di cui all’allegato 1 del DPCM del 23.02.2020) sono tenuti al rimborso del pacchetto, ferma restando la possibilità di richiedere il rimborso delle somme versate ai fornitori come già indicato in precedenza per quanto riguarda i Viaggi di Istruzione.

Tale obbligo chiaramente è valido solo nel periodo di vigenza della “area rossa stessa”, quindi, al momento sino al giorno 08.03.2020 salvo proroghe, estensioni o altri provvedimenti modificativi o integrativi, al momento non noti.

Per tutti i viaggi che coinvolgono clienti non residenti nella “zona rossa” diretti in Paesi ove non vige uno sconsiglio ufficiale non si ravvisano condizioni che possano portare alla cancellazione del viaggio senza penali.

Si invitano le agenzie a prestare attenzione ai viaggiatori in partenza da Regioni a rischio (al momento Lombardia, Veneto e Emilia Romagna) e a verificare eventuali aggiornamenti anche attingendo a canali in loco con i vostri corrispondenti o locali. Se è seriamente probabile che i viaggiatori siano sottoposti a quarantena o restrizioni, potete provare a proporre una riprotezione. Se possibile consentire o disporre direttamente (per evitare problemi di gestione, assistenza e costi di riprotezione) l’annullamento senza penali, per le partenze dei prossimi giorni.

Per i viaggiatori non provenienti da aree a rischio, in assenza di indicazioni precise sul respingimento o quarantena pubblicate sul sito della Farnesina ed in vigenza di mero avviso circa possibile adozione di accorgimenti preventivi come la misura della temperatura, la richiesta di annullamento potrà essere valutata in maniera più severa e quindi, ove ritenuto, assoggettarla a penale.

Se siete organizzatori valutate quindi caso per caso, mantenendo un atteggiamento di apertura, anche in considerazione dei costi sostenuti e delle condizioni applicate dai vostri fornitori.

[Fto mette a disposizione \(file in allegato\) un fac-simile di lettere per richiedere rimborsi ai fornitori quando agite da organizzatori:](#)

- a) lettera indirizzabile ai fornitori di servizi a terra.
- b) lettera indirizzabile ai vettori.

POSSIBILI SCENARI FUTURI

Come già anticipato in precedenza la situazione è fluida, mutevole e passibile di ulteriori improvvise accelerazioni in tutte le direzioni.

La prudenza nella gestione delle informazioni è quindi d'obbligo e si invita a verificare sempre l'attendibilità delle notizie nella loro interezza senza fermarsi alla "superficie" delle stesse.

È stato diffuso un comunicato stampa a firma congiunta FTO/ASTOI/ASSOVIAGGI che evidenzia la gravità della situazione per tutte le aziende del comparto turistico italiano e che richiede lo stato di calamità e urgenti provvedimenti a sostegno delle imprese coinvolte.

Per contatti o informazioni aggiuntive potete scriverci alla casella mail:

coronavirus@ftoitalia.it